www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com

### DIRITTO DELL'ECONOMIA

Finanziamenti. L'immobile dell'imprenditore può essere trasferito sotto condizione di inadempimento

# Alla banca la proprietà del bene in garanzia

## In caso di mancato pagamento l'istituto potrà procedere alla vendita diretta

#### Angelo Busani

**legge** 3 maggio 2016 n. 59 (pubconsistente nel trasferimento entro il terzo grado. alla banca di un bene immobile sotto la condizione sospensiva to di garanzia rimane di prodell'inadempimento del mu- prietà dell'imprenditore (o del tuatario: in sostanza, se il muterzo datore), ma ne viene pretuatario è inadempiente, l'im- visto il passaggio di proprietà mobile viene trasferito alla ban- alla banca (o ad altro soggetto ca e questa lo può poi diretta- strumentale alla banca) nel camente vendere, senza far luogo so in cui l'imprenditore mutuaa una procedura esecutiva giu- tario non rimborsi il finanziadiziale, al fine di compensare, mento: trascrivendo nei Regicon il ricavato dalla vendita, il stri immobiliari il trasferimenproprio credito (avendo co- to munque già restituito al mutua- sospensiva, si impedisce a quatario inadempiente, prima della lunque altro soggetto di imprivendita "forzata" e indipenden- mere sul bene in questione altemente da essa, la differenza tre formalità pregiudizievoli tra il valore di stima dell'immo- per la banca mutuante (ad bile dato in garanzia e l'importo esempio, questa trascrizione del debito).

fattiche il contratto di finanzia- mento o di una domanda giudimento concluso tra un impren- ziale e l'iscrizione di ipoteche), ditore e una banca (o altro sog- in quanto, se la condizione di getto autorizzato a concedere inadempimento si verifichi, il finanziamenti nei confronti passaggio di proprietà del bene del pubblico) può essere ga- oggetto di garanzia si intenderantito dal trasferimento, in fa-rà avvenuto nel momento stesvore del creditore (o di una so-so in cui il patto di garanzia vencietà da questi controllata o al ne originariamente trascritto,

medesimo collegata e autoriz- e ciò per effetto del tipico mec- mente condizionato immobili to, di un patto di trasferimento mento di garanzia alternativo immobiliari), della proprietà zione sospensiva. alla tradizionale ipoteca (con lo di un immobile o di un altro distimolo che, di conseguenza, ne ritto reale immobiliare di tito- da solo i contratti di mutuo che rimento sospensivamente deriva per la concessione del larità dell'imprenditore o di un verranno stipulati d'ora innancredito da parte delle banche), terzo, il tutto sospensivamente zi, ma anche quelli in corso, per stante sia stato trascritto popuntando sul fatto di evitare le condizionato all'inadempiinevitabili tempistiche proprie mento del debitore. L'immobidelle procedure esecutive in ca-le oggetto di garanzia può esse-mente pattuita mediante un at-nei Registri immobiliari sucso di inadempimento delle ob- re di qualsiasi natura (terreno, to notarile. Qualora, in que- cessivamente alla iscrizione bligazioni garantite da ipoteca: fabbricato strumentale, fabbriè questa la finalità del nuovo cato abitativo), con l'unica ec- trasferimento sospensivaistituto, introdotto dal **decreto** cezione che non può trattarsi dell'abitazione principale del blicato sulla «Gazzetta Ufficia- datore di ipoteca, del suo cole» n. 102 dello stesso giorno), niuge o di suoi parenti e affini

In altri termini, il bene oggetrende infruttuosa la trascrizio-La nuova norma prevede in- ne successiva di un pignora-

Offrire alla banca mutuante zata ad acquistare, detenere, canismo retroattivo connesso già gravati (come è normale un nuovo ed efficiente **stru**- gestire e trasferire diritti reali alla verificazione della condi- che sia, nella maggior parte dei

i quali questa nuova modalità di garanzia venga esplicitast'ultimo caso, siano oggetto di dell'originaria ipoteca.

**L'identikit** 

LA MAXI-GARANZIA

**L'INADEMPIMENTO** 

tre rate (anche non consecutive);

Il nuovo istituto, introdotto dal Dl 3 maggio 2016 n. 59, consiste nel

trasferimento alla banca di un bene immobile sotto la condizione

sospensiva dell'inadempimento del mutuatario: in sostanza, se il

questa lo può poi vendere direttamente, senza far luogo a una

procedura esecutiva giudiziale. Con il ricavato dalla vendita, la

e indipendentemente da essa, la differenza tra il valore di stima

dell'immobile dato in garanzia e l'importo del debito

mutuatario è inadempiente, l'immobile viene trasferito alla banca e

banca può così compensare il proprio credito, avendo comunque già

restituito al mutuatario inadempiente, prima della vendita "forzata"

La legge definisce come «inadempimento» la situazione che si

• nel caso di ammortamento a rate mensili, quando si ha un mancato

pagamento protratto per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno

mensile, quanto si ha il mancato pagamento anche di una sola rata;

scadenza), qualora si abbia un ritardo di oltre sei mesi rispetto alla

finanziamento bullet, da restituire in unica soluzione a una data

nel caso di ammortamento a rate di durata superiore a quella

nel caso di obbligo di restituzione non rateale (il cosiddetto

data in cui il rimborso sarebbe dovuto avvenire

casi) da ipoteca, la nuova legge La nuova norma non riguar- stabilisce che il patto di trasfecondizionato prevale, nonosteriormente all'ipoteca, sulle formalità trascritte o iscritte

Dato che si tratta, come det-

sotto la condizione sospensiva dell'inadempimento del mutuatario, la legge si fa direttamente carico di definire come "inadempimento" la situazio-

o nel caso di ammortamento a rate mensili, quando si abbia un mancato pagamento protratto per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate (anche non consecutive);

2 nel caso di ammortamento a rate di durata superiore a quella mensile, quanto si abbia il mancato pagamento anche di una sola rata;

nel caso di obbligo di restituzione non rateale (il cosiddetto finanziamento bullet, da restituire in unica soluzione a una data scadenza), qualora si abbia un ritardo di oltre sei mesi rispetto alla data in cui il rimborso sarebbe dovuto avvenire.

Dal punto di vista procedurale, verificatosi l'inadempimento, il creditore notifica una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto di trasferimento della proprietà. Decorsi 60 giorni, il creditore chiede al presidente del tribunale la nomina di un perito per la stima dell'immobile (con relazione giurata), il quale comunica il valore dell'immobile agli interessati. In questo momento si verifica il passaggio di proprietà del bene dal datore di ipoteca alla banca, se il valore è inferiore al debito; se è invece superiore, il passaggio di proprietà si ha nel momento in cui la banca paga al debitore ladifferenzatrailvaloreperitato e l'importo del debito.

Cassazione. L'intreccio di norme per i reati di omesso versamento Iva

# La causa di non punibilità esclude la tenuità del fatto

### Laura Ambrosi

L'introduzione della nuova causa di non punibilità prevista per i reati di **omesso versamen**to Iva, ritenute e indebita compensazione di crediti non spettanti, in caso di pagamento delle somme dovute prima dell'apertura del dibattimento, esclude l'applicazione per gli stessi delitti dell'istituto della particolaretenuità del fatto. Ad affermarlo è la **Corte di cassazione**, sezione 3 penale, con la sentenza 18680 depositata ieri.

Un contribuente veniva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione perché ritenuto colpevole di omesso versamento di ritenute per circa 160mila euro.

La decisione della Corte di appellovenivaimpugnatainCassazione, lamentando innanzitutto l'errata valutazione compiuta dalgiudiceterritorialesullostato dicrisifinanziaria dell'imprenditore, che aveva comportato l'inadempimento. La difesa, inoltre, evidenziava che la nuova norma consente la non punibilità del reato nell'ipotesi di pagamento, ma nel caso specifico, essendo una possibilità sopravvenuta, il contribuente non aveva potuto beneficiarne. Infine, veniva chiesta l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto, essendo il debito di poco superiore

(10mila euro) alla nuova soglia. La Suprema Corte ha confermato la condanna. Innanzitutto ha ricordato che il dolo dei reati omissivi è integrato con la consapevolezzadelcontribuentedi non versare alle previste scadenze le imposte dovute. La scelta di non pagare prova il dolo stesso e i motivi di tale scelta

non lo escludono.

La crisi di liquidità d'impresa può escludere la colpevolezza solo se è fornita la prova che non sia stato «altrimenti possibile» per il contribuente reperire le risorse necessarie per assolvere agli obblighi. Nei reati omissivi, quando vi è margine di scelta, va esclusa la forza maggiore.

I giudici di legittimità hanno poi affrontato l'applicazione della nuova previsione di non punibilità del reato, in ipotesi di pagamento (articolo 13 del Dlgs 74/2000 introdotto dal Dlgs 158/2015). Secondo questa disposizione non sono punibili i reati

## La decisione

01 | LA NON PUNIBILITÀ I giudici di legittimità hanno affrontato l'applicazione dell'articolo 13 del Dlgs 74/2000, introdotto dal Dlgs 158/2015, secondo cui non sono punibili i reati omissivi Iva se il contribuente versa, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario

02 | LA TENUITÀ Quanto alla «particolare tenuità» del fatto, la Cassazione ha rilevato che l'articolo 13 ne esclude in futuro l'applicazione - in quanto non espressamente prevista - per i delitti di omesso versamento Iva, ritenute e indebita compensazione di crediti

Il Tesoro. Nel primo trimestre l'Erario ha incassato 92 miliardi di euro

omissiviseil contribuente versa. prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario (con possibilità in caso di pagamento rateale di ottenere una proroga di sei mesi).

Nelcasospecifico, il ricorrente non poteva beneficiare di tale causa, poiché la disposizione è intervenuta ben oltre l'apertura del dibattimento di primo grado. Tuttavia, la Cassazione harilevato che il contribuente non aveva né pagato, né richiesto una rateazione, con la conseguenza che doveva escludersi il nuovo beneficio.

In merito alla richiesta di applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto che escluderebbe comunque la punibilità, la Cassazione ha rilevato che l'introduzione delle novità nel predetto articolo 13 esclude in futuro l'applicazione per i delitti di omesso versamento Iva, ritenute e indebita compensazione di crediti non spettanti, del beneficio della particolare tenuità del fatto in quanto non espressamente prevista.

Nel caso esaminato, l'imputato non poteva fruire della non punibilità sancita dall'articolo 13 del Dlgs 74/2000 perché intervenuta successivamente alla commissione del fatto. Tuttavia la Suprema Corte ha ritenuto comunque non applicabile l'istituto della tenuità del fatto.

Secondo i giudici, infatti, il superamento della nuova soglia (previstain150milaeuroperleritenute omesse), di quasi 10mila euro, non rappresentava un fatto esiguo per il quale si potesse invocare la non punibilità.

**Legge fallimentare.** L'obiettivo è tagliare i tempi delle procedure concorsuali

# Più poteri e oneri per il curatore

## Angelo Busani

velocizzare il pagamento dei nirsientro10 giorni dalla sua no- tare strutture informatiche mezzo posta elettronica, ha norcreditori: è questo l'obiettivo mina per l'individuazione del messe a disposizione della pro-malmente un forte effetto de-59/2016. Le modifiche riguarda- rare il pericolo che il comitato to informatico non possa che es- fallimentare anche nei concorno sia il fallimento sia il concordei creditori rimanga inattivo sere reperito presso provider dati di maggiori dimensioni. dato preventivo.

## Il comitato dei creditori

La nuova normativa specifica, anzitutto, che il comitato dei **Crediti e passivo** creditori è costituito sin dal mo- Un secondo aspetto di novità tuitamente al tribunale fallimento dell'accettazione dei concerne la materia della verifi- mentare questo servizio. suoi membri, anche per via tele- ca dei crediti concorsuali e della matica, senza necessità di conformazione dello stato passivo Il via al concordato tato dei creditori, il curatore potrebbe quindi procedere alla litrebbe quindi procedere alla li-

sua convocazione.

zione temporale appare mini- con modalità idonee a garantire le adunanze dei creditori si proma, posto che l'attuale il contraddittorio e l'effettiva traggano per più di un'udienza, per un lungo periodo a causa specializzati, la norma intende dell'inerzia del curatore nella probabilmente riferirsi anche Recupero o cessione crediti all'eventualità che enti terzi, quali ordini professionali o fondazioni, possano procurare gra-

vocazione dinanzi al curatore fallimentare, il che spesso ri- Analogaprevisione il Dl59/2016 fallimentare e prima dell'elezio- chiede, specie nei fallimenti di riferisce, questa voltanell'ambine del suo presidente. Grazie al- maggiori dimensioni, una plu- to del concordato preventivo, ti a questi soggetti la facoltà fase iniziale della procedura e ne, l'articolo 95 della legge falli- norma è quello di evitare che che dati che contengano inforquidazione; a ben vedere, peral- l'udienzapossa essere svolta an- di, l'esecuzione del concordato. cedura vanta un credito, anche la dichiarazione di fallimento. tro, questa possibile anticipa- che in via telematica, purché Nella prassi, peraltro, è raro che in assenza di un titolo esecutivo

## Alfinediagevolareilrecuperoo

la cessione dei crediti dell'impresa fallita o in concordato, è inoltre previsto un forte rafforpatrimoniale del curatore fallilo5 del Dl59/2016 estende infat-

ma con la necessaria autorizzazione del giudice delegato. A fronte di questa non comu-

ne estensione dei poteri del cu-

ratore, l'articolo 6 del dl 59/2016 introduce, nell'articolo104-ter Ridurre la durata delle **pro-** formulazione dell'articolo 40 partecipazione dei creditori. Al posto che la possibilità per i creditori della legge fallimentare, una della legge fallimentare prevenigardo, viene precisato che ditori di formulare il loro voto specifica causa di revoca per il l'ausilio di supporti telematici e de già che il comitato debba riu- l'udienza telematica potrà sfrut- nei 20 giorni successivi, anche a curatore che non proceda ogni quattro mesi alla ripartizione dell'attivo pur in presenza di delle modifiche alla legge falli- suo presidente; il legislatore ha cedura anche da soggetti terzi: congestionante sulle adunanze somme disponibili. Prescinmentare introdotte dal Dl probabilmente inteso scongiu- essendo evidente che il suppor- di cui all'articolo 174 della legge dendo dalla opinabile collocazione della norma (inserita in un contesto che riguarda la liquidazione dell'attivo anziché, come sarebbe stato logico, nell'ambito dell'articolo 110 della legge fallimentare, che disciplina la sua ripartizione), è innegabile che il suo obiettivo sia quello di zamento dei poteri di indagine comprimere i tempi di pagamento dei creditori concorsuali mentare, del commissario e del sanzionando pesantemente, liquidatore giudiziale. L'artico- con la sua revoca, il curatore che non vi provveda tempestivamente. Questa norma, fortel'anticipata presenza del comi- ralità di udienze, le quali ritarda- all'adunanza dei creditori chia- (prevista dall'articolo 155- mente criticata dal Consiglio mazionale dei dottori commercialisti, segue di pochi mesi quidazione dei beni già nella aquelmomentoliquidate: ebbe- in questo caso lo scopo della ra civile) di accedere alle ban- l'analoga previsione introdotta dalDl83/2015perilcuratoreche comunque prima della predimentare, così come modificato unapluralità di udienze possari- mazioni patrimoniali sui non formuli il programma di lisposizione del programma di li- dal Dl 59/2016, prevede ora che tardare l'omologazione e, quin- soggetti nei cui confronti la pro- quidazione entro 180 giorni dal-

# Entrate tributarie

# in crescita del 3,6%

Marco Mobili

so per gli incassi dalla **lotta** all'evasione. Mentre l'80% della maggiore Iva incassata da gennaio a marzo (3,063 miliardi) arriva direttamente dai versamenti da "**split payment**". Prosegue per il terzo mese di fila la crescita delle imposte di registro, ipotecaria e catastale a testimonianza di una ripresa delle compravendite. Sono alcune delle indicazioni che emergono dal **bolletti**no delle entrate tributarie gennaio-marzo 2016 diramato ieri dl dipartimento delle Finanze.

Nel primo trimestre il bottino per l'Erario è stato di 92,141 miliardi di euro con un incremento dioltre 3,2 miliardi pari al 3,6% rispetto al primo trimestre 2015. All'appello manca ancora il canone Tvche con la stabilità verrà pagato direttamente con la bolletta elettrica a partire da luglio. Il risultato è destinato a mi-

gliorare ulteriormente se si

effettuati con F24 e aggiornati al Primo trimestre 2016 in ros- 27 aprile 2016: nei primi quattro mesi l'incremento è di oltre 5 miliardi (+4,9%) rispetto al primo quadrimestre 2015.

Al netto delle compensazioni, ossia dell'utilizzo dei crediti d'imposta per abbattere gli importi dovuti, il gettito è stato di oltre 4,7 miliardi (+4,7%). Sugli incassi da ruolo la flessione del trimestre è pari al 7,3%. Complessivamente le entra-

tedalottaall'evasionehaportato nelle casse dell'Erario 1,9 miliardi con una contrazione di 153 milioni rispetto ai primi tre mesi del 2015. La flessione riguarda i ruoli

da imposte dirette con -227 milioniparia-16,6%.IruoliIva,invece crescono di 74 milioni (+10,4%) con un gettito di 788 milioni. Un dato che non sembra preoccupare l'amministrazione finanziaria.

ha chiarito espressamente che

«non si rilevano variazioni nell'attività di accertamento rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso».

A parità di accertamenti, allora, il calo dei ruoli potrebbe essere generato dall'entità dei guardano i dati dei versamenti ruoli incassati ora rispetto ai primi tre mesi del 2015.

Uno strumento introdotto ufficialmente dal Governo Renzi per contrastare l'evasione fiscale Iva, continua a trainare al rialzo il gettito dell'Iva. In questi primi tre mesi dell'anno i versamenti Iva da split payment valgono 2,428 miliardi di euro.

Sitratta dell'80% dei maggiori incassi da Iva stimati in più di 3 miliardi di euro. Tutti i settori monitorati dalle Finanze sull'andamento Iva presentano un segno positivo: con il settore della fornitura di energia elettrica, gas, aria condizionata e quello del commercio degli autoveicoli che crescono rispettivamente del 39% e del 30,7 per cento.

Se da una parte le rendite finanziari e il bollo frenano dall'altra continua la crescita delle entratelegateallacongiunturaeconomica come quelle sui giochi (+13.9%) o l'imposta sul consu-Il dipartimento delle Finanze mo dei tabacchi (+4%).



DAL MITO DEL BUSINESS **SENZA FINE AL MODELLO DEL "QUANTO BASTA"** PER GENERARE BENESSERE

**IL MENSILE DI MANAGEMENT DEL SOLE 24 ORE** 

Con Il Sole 24 ORE a € 6,90 in più\*

in abbonamento su www.shopping24.it

\*Offerta valida dal 4 maggio all'8 giugno



GRUPPO24ORE

L'IMPRESA IN EDICOLA DAL 4 MAGGIO

www.limpresaonline.net